

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Van Oers United B.V. (di seguito "VOU") con sede in Heerle e uffici in Ridderkerk, Heinenoord e Wervershoof, nonché le imprese che le succedono e/o le imprese associate ha stabilito le seguenti Condizioni generali di vendita:

Articolo 1 Definizioni

1. Controparte: ogni persona (giuridica) che conclude un accordo con VOU o alla quale VOU presenta una promozione e/o un'offerta e, oltre alle suddette, i(l) rappresentante/i, delegato/i, avente/i causa ed erede/i delle stesse;
2. Accordo: ogni accordo concluso tra VOU e la Controparte, ogni modifica o integrazione dello stesso nonché ogni atto (giuridico) necessario alla preparazione e all'esecuzione del relativo Accordo.

Articolo 2 Applicazione

1. Le presenti Condizioni generali di vendita sono applicabili su tutte le offerte presentate da VOU, sulle promozioni proposte, sugli Accordi conclusi nonché sugli ordini accettati. Le presenti Condizioni generali di vendita sono dunque applicabili su tutti gli atti (giuridici), inclusi i lasciti, ad opera di VOU e della Controparte in questione.
2. Gli Accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono accordi di vendita, di commissione, accordi quadro e simili.
3. La Controparte consente a VOU l'impiego di terzi che non siano dipendenti di VOU per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo. Nel caso succitato, le presenti Condizioni generali di vendita sono applicabili, nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi che incombono su VOU in base all'Accordo, anche sugli atti giuridici ad opera dei suddetti terzi.
4. Deroghe e/o integrazioni ad una o più disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali di vendita vincolano VOU solo nel caso in cui le suddette deroghe e/o integrazioni siano state concordate espressamente senza riserve e per iscritto tra VOU e la Controparte. Le eventuali deroghe e/o integrazioni convenute si riferiscono esclusivamente al relativo Accordo.
5. Qualora e nella misura in cui la Controparte, accettando un'offerta o una proposta o concludendo un Accordo, faccia riferimento a condizioni generali diverse dalle Condizioni generali di vendita di VOU al fine di includerle nell'Accordo, tali condizioni generali diverse dalle presenti sono applicabili all'accordo solo nel caso in cui VOU le accetti espressamente senza riserve e per iscritto.
6. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita risultassero, in seguito all'intervento di un'autorità giudiziaria, nulle, sono escluse dall'ambito

applicativo solo le relative disposizioni. Tutte le restanti disposizioni mantengono la loro validità.

Articolo 3 Offerta e prezzi

1. Tutti gli accordi conclusi da VOU devono essere sottoscritti presso Handelsweg 170, 2988 DC Ridderkerk, sia per quanto riguarda l'esecuzione dell'accordo sia il pagamento dello stesso.
2. Tutti gli importi menzionati in offerte, promozioni, Accordi e ordini sono espressi in euro, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Inoltre, tutti gli importi menzionati non includono le spese di trasporto e le imposte sulla cifra d'affari, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
3. Ogni offerta presentata da VOU non è in alcun modo vincolante.
4. VOU si riserva il diritto di rifiutare gli ordini senza fornire motivazioni.
5. VOU non è tenuta a rispettare il prezzo indicato in un'offerta e/o un accordo qualora sia frutto di un errore di stampa e/o di scrittura.

Articolo 4 Accordo

1. Qualora la Controparte accetti un'offerta non vincolante, VOU ha il diritto di revocare l'offerta entro e non oltre due giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'accettazione.
2. La Controparte riceve da VOU una conferma d'ordine scritta nonché una copia scritta dell'Accordo. Quest'ultima consiste nella fattura e/o nell'ordinativo di VOU.
3. Qualora le parti, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, stabiliscano accordi ulteriori e/o aggiuntivi o modifiche delle disposizioni, essi sono vincolanti solo nel caso e nella misura in cui vengano effettuati in forma scritta. Anche in questo caso la copia scritta consiste nella fattura e/o nell'ordinativo di VOU.

Articolo 5 Fornitura

1. Il termine di fornitura concordato non è perentorio salvo diverso accordo espresso tra le parti.
2. Ritardi nella consegna, nella misura in cui rimangano entro i limiti della ragionevolezza, non conferiscono alla Controparte il diritto di risolvere l'Accordo né di richiedere un risarcimento danni.
3. La quantità fornita da VOU, per quanto concerne il numero e il peso e i requisiti prescritti dal diritto pubblico e/o privato, deve adempiere a quanto convenuto dalle parti, salvo prova contraria che spetta alla Controparte fornire. Le parti stabiliscono al riguardo una presunzione di prova esplicita.
4. La fornitura ha luogo presso la Controparte, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il momento della fornitura è il momento nel quale viene consegnata la merce presso la Controparte.

5. Qualora le parti abbiano concordato che spetta a VOU l'immagazzinamento della merce da consegnare alla Controparte presso le sue sedi o presso terzi, la consegna avviene nel momento in cui la merce viene immagazzinata.
6. Prima di adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo, VOU è autorizzata a richiedere in ogni momento alla Controparte sufficiente sicurezza sul rispetto degli obblighi di pagamento.
7. Qualora la Controparte debba ancora adempiere ad alcuni obblighi di pagamento, in particolare nel caso in cui non siano ancora state corrisposte dalla Controparte parzialmente o totalmente fatture di VOU, quest'ultima è autorizzata a sospendere gli obblighi di fornitura fino a quando la Controparte non abbia osservato tutti gli obblighi di pagamento.

Articolo 6 Accettazione e reclami

1. La Controparte è tenuta a esaminare e a controllare la merce prima della fornitura o come termine ultimo al momento della fornitura della merce concordata da parte di VOU. L'esame e il controllo relativi devono essere effettuati in presenza del conducente. La Controparte è tenuta ad accertarsi che la merce fornita sia conforme a quanto previsto dall'Accordo ovvero:
 - a. che sia fornita la merce richiesta;
 - b. che la merce fornita sia conforme ai requisiti di qualità esigibili e convenuti ovvero i requisiti che possono essere imposti per un uso normale e/o per fini commerciali. Con questo si fa riferimento al fatto che la Controparte è tenuta a tagliare a metà una base campionaria della merce fornita e a controllare l'eventuale presenza di componenti estranee al prodotto;
 - c. che la merce fornita corrisponda a quanto convenuto dalle parti per quanto concerne la quantità (numero, quantità, peso). Qualora venga constatata dalla Controparte una discrepanza pari a meno del 10%, la Controparte è tenuta ad accettare in toto la merce fornita a fronte di una riduzione proporzionale del prezzo convenuto.
2. Qualora la fornitura della merce avvenga presso Ridderkerk, Heinenoord, Wervershoof e/o Heerle, la Controparte è tenuta a controllare la merce fornita nel punto vendita VOU.
3. L'acquirente, a pena di decadenza, è tenuto a notificare a VOU via e-mail o fax eventuali reclami in relazione a difetti visibili tra i quali difetti interni della merce in presenza del conducente, durante le operazioni di scarico e prima della partenza del mezzo di trasporto. Eventuali difetti non visibili devono essere notificati a VOU, a pena di decadenza, per e-mail o fax subito dopo la constatazione ed entro e non oltre 4 (quattro) ore a decorrere dalla consegna e in ogni caso prima di un'ulteriore lavorazione e/o vendita e fornitura e/o trasporto. Qualora VOU non ricevesse una notifica del reclamo via e-mail o fax entro i termini suddetti, la fornitura della merce viene ritenuta conforme a quanto previsto dall'Accordo e priva di qualsiasi mancanza e la Controparte perde il diritto al reclamo e alla risoluzione dell'accordo.
4. Qualora VOU non fornisca una prova scritta dell'accettazione del reclamo avanzato dalla Controparte entro 4 (quattro) ore, la Controparte, a pena di decadenza di tutti i diritti tra cui il diritto al reclamo e alla risoluzione dell'accordo, ha l'obbligo di far controllare la merce in presenza di VOU da parte di AQS o di un equivalente studio di periti designato da VOU entro 4 (quattro) ore a decorrere dalla scadenza di suddetto termine.
5. Quanto stabilito dal presente articolo gode di piena applicazione qualora la merce fornita da VOU a beneficio della Controparte viene recapitata presso terzi. La Controparte non può dunque obiettare in nessuna circostanza di non aver esaminato e controllato la merce fornita poiché immagazzinata presso terzi.
6. La Controparte è tenuta a prendersi cura costantemente della merce in qualità di scrupoloso debitore e/o di custode della merce.

Articolo 7 Pagamenti

1. La Controparte è tenuta a pagare il prezzo convenuto in seguito al ricevimento della fattura relativa alla fornitura, senza sconto o domanda di compensazione, entro e non oltre 14 giorni a decorrere dalla data di fatturazione, salvo deroga scritta del presente accordo.
2. Non è consentita una compensazione ad opera della Controparte degli importi fatturati da VOU con un credito di contropartita avanzato dalla Controparte o una sospensione del pagamento a carico della Controparte in relazione ad un credito di contropartita avanzato da quest'ultima, salvo il caso in cui VOU riconosca espressamente e senza riserve l'esigibilità del credito di contropartita o l'esistenza del credito di contropartita venga stabilito irrevocabilmente in sede giurisdizionale.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione del pagamento, la Controparte è tenuta a versare un interesse di mora pari all'1% mensile, fatti salvi gli ulteriori diritti di VOU.
4. Qualora la Controparte, messa in mora da VOU, continui a non corrispondere a VOU gli importi pendenti, è tenuta inoltre al risarcimento delle spese di incasso extragiudiziali e delle spese giudiziali effettivamente sostenute. L'ammontare delle spese di incasso extragiudiziali è pari al 15% del capitale dovuto, a partire da un importo minimo di € 500,-- IVA esclusa. Le spese giudiziali effettivamente sostenute includono tutte le spese degli avvocati, esperti, ufficiali giudiziari, diritti di cancelleria, traduttori e testimoni.
5. I pagamenti effettuati dalla Controparte servono in prima istanza a coprire tutti gli interessi e le spese dovuti e, in

seguito, al pagamento delle fatture esigibili a partire da quelle di più antica data. Questa modalità di pagamento è applicabile anche qualora la Controparte notifichi che il pagamento fa riferimento ad una fattura successiva.

Articolo 8 Riserva di proprietà

1. La merce fornita da VOU rimane di proprietà della stessa fino al momento del completo pagamento di tutte le pretese esigibili da VOU alla Controparte in forza degli Accordi conclusi tra le parti, inclusi gli interessi e le spese.
2. La Controparte è autorizzata alla rivendita della merce fornita da VOU che rientra nella riserva di proprietà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, solo nel caso in cui la rivendita faccia parte delle normali attività economiche della Controparte.
3. Qualora la Controparte non adempia ai suoi obblighi o qualora VOU manifesti il timore fondato che la Controparte non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo o si possa ragionevolmente supporre che la Controparte non abbia intenzione di adempiere ai suoi obblighi, VOU è autorizzata a ritirare o a far ritirare la merce fornita sulla quale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo valga detta riserva di proprietà presso la Controparte o presso terzi che la custodiscono per conto della Controparte e, a questo fine, ad accedere ai terreni e agli edifici della Controparte. La Controparte è obbligata a prestare la propria collaborazione a VOU nel compimento di tale misura. Qualora la merce fornita da VOU non sia più presente nella forma e/o nell'imballaggio originari o qualora sia stata lavorata per la fabbricazione di altri prodotti, viene costituito in relazione alla relativa merce un diritto di pegno senza spossamento del debitore a beneficio di VOU, che resta in vigore fino a quando VOU riceve il pagamento integrale dalla Controparte di quanto esigibile su qualsiasi base.
4. Qualora terzi avanzino diritti sulla merce fornita da VOU e sotto la sua riserva di proprietà, la Controparte è tenuta ad informare VOU al riguardo nel più breve tempo possibile. Inoltre, la Controparte deve tenere tali terzi al corrente delle circostanze secondo le quali la merce è stata fornita sotto riserva di proprietà. La Controparte è tenuta a fornire a tali terzi l'Accordo stipulato tra le parti dal quale si evince che la merce è stata fornita sotto riserva di proprietà.
5. La Controparte è obbligata a collaborare a tutte le misure che VOU desidera adottare a protezione della riserva di proprietà in relazione alla merce fornita da quest'ultima.

Articolo 9 Responsabilità e rischio

1. Qualora la Controparte sia in possesso della merce fornita da VOU e di proprietà di VOU (inclusi gli imballaggi) e/o della merce che rientra nella riserva di proprietà di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni generali di vendita, la Controparte,

dal momento della fornitura della merce fino al momento della restituzione o al momento del passaggio di proprietà della merce, è ritenuta responsabile di eventuali danni provocati da e/o con la merce.

2. Inoltre, la Controparte, qualora sia in possesso di merce di proprietà di VOU (inclusi gli imballaggi) e/o merce che rientra nella riserva di proprietà di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni generali di vendita, è responsabile di eventuali danni subiti da VOU in conseguenza di danneggiamento, perdita o scomparsa della merce, i quali abbiano avuto origine nel periodo compreso tra il momento in cui VOU ha fornito la merce e il momento di restituzione o il momento di passaggio di proprietà della stessa.
3. Qualora VOU, in conseguenza di circostanze ascrivibili alla Controparte, è tenuta a far uso della riserva di proprietà ma subisce comunque un danno, la Controparte è ritenuta responsabile dello stesso.
4. La Controparte, qualora nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, sia in possesso di merce di proprietà di VOU (inclusi gli imballaggi) e/o merce che rientra nella riserva di proprietà di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni generali di vendita, è tenuta a notificare tempestivamente a VOU eventuali furti, perdite o danni alla merce fornita da VOU. In caso di furto o danneggiamento intenzionale, inoltre, la Controparte è tenuta a sporgere subito denuncia presso la stazione di polizia del comune nel quale è avvenuto il furto o è stato commesso il danno. La Controparte è tenuta a fornire a VOU una copia della denuncia.
5. Qualora VOU abbia fornito alla Controparte merce di proprietà di terzi, la Controparte solleva VOU da ogni richiesta di risarcimento ad opera di terzi in relazione a eventuali danni causati da e/o con la merce fornita da VOU alla Controparte o danni alla merce fornita da VOU alla Controparte.
6. La Controparte dispensa VOU da tutti gli accordi conclusi con terzi in relazione a eventuali danni alla merce fornita da VOU.
7. Qualora VOU sia responsabile di un danno, la responsabilità di VOU è limitata all'importo che nel caso in questione viene corrisposto dall'assicurazione per la responsabilità d'impresa di VOU, a cui va aggiunta la franchigia prevista dall'assicurazione. Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile beneficiare di una prestazione prevista da tale assicurazione, ogni responsabilità è limitata al netto della fattura che corrisponde alla merce fornita sulla base della quale la Controparte avanza una richiesta di risarcimento ovvero ogni responsabilità è limitata in qualsiasi momento ad un importo massimo di € 10.000.

Articolo 10 Forza maggiore

1. In caso di forza maggiore, VOU è autorizzata a sospendere l'adempimento dei contratti per tutta la durata delle cause di forza maggiore. Qualora la durata o la gravità delle cause di

forza maggiore lo rendano necessario secondo la valutazione esclusiva di VOU, quest'ultima è autorizzata a considerare risolto l'accordo di vendita senza l'intervento di un giudice, nella misura in cui questo non sia ancora stato eseguito e VOU non è tenuta a pagare alcun risarcimento danni. VOU può risolvere l'accordo senza diritto al risarcimento danni qualora le cause di forza maggiore si prolunghino oltre i 10 (dieci) giorni e/o si preveda che tali cause si possano protrarre oltre i 10 (dieci) giorni.

2. Salvo diversa specificazione, viene definita forza maggiore ogni circostanza particolare che renda impossibile l'adempimento degli obblighi di fornitura di VOU o lo ostacoli a tal punto da non rendere ragionevole una richiesta di adempimento degli stessi, quale guerre, mobilitazioni, scioperi, assenteismo del personale, disordini sul lavoro, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti, tempeste, disgelo, alluvioni, interruzione dell'approvvigionamento elettrico o idrico, incendio dell'azienda, interruzione delle attività aziendali a causa di un guasto macchine o difficoltà nell'approvvigionamento energetico, intralci al traffico, problemi relativi al trasporto, raccolto parzialmente o completamente scarso, siccità anormale o continua e/o anormale quantità di precipitazioni e/o gelo, malattie delle colture, piaghe parassitarie, mancanze da parte dei fornitori, etc. Inoltre, VOU ha il diritto di risolvere l'accordo nella misura in cui non sono state osservate le disposizioni ivi contenute senza essere tenuta al risarcimento di eventuali danni, quando provvedimenti delle autorità pubbliche sono d'ostacolo all'entrata, all'uscita o al passaggio di merce venduta e/o rendono i movimenti della merce finanziariamente svantaggiosi e la Controparte non è in prima istanza disposta a risarcire a VOU il danno provocato da tali provvedimenti per la fornitura della merce.
3. Le cause di forza maggiore che colpiscono i fornitori di VOU, tra i quali vengono inclusi anche i coltivatori, hanno valore come cause di forza maggiore di VOU.

Qualora, al momento in cui si verifica la forza maggiore, VOU ha parzialmente adempiuto ai suoi obblighi o è in grado di adempiere solo parzialmente agli stessi, è autorizzata a fatturare separatamente la parte (già) fornita o da fornire. La Controparte è inoltre tenuta al pagamento della fattura sebbene riguardi un accordo separato.

5. Tutti gli accordi di vendita relativi a prodotti agrari conclusi da VOU, indipendentemente se la coltivazione dei prodotti è a opera di VOU o di terzi, avvengono sotto riserva di raccolta. Quando, in conseguenza di una raccolta deludente per quanto concerne la quantità e/o la qualità dei prodotti agrari, un numero di prodotti è disponibile in misura ridotta o non è approvato dalle istanze competenti rispetto alle aspettative che derivano ragionevolmente dalla conclusione dell'accordo, VOU ha il diritto di ridurre di conseguenza le quantità

vendute. Tale clausola include i casi in cui i prodotti acquistati da VOU sulla base di contratti di coltivazione non risultassero sufficienti a soddisfare la domanda di tutti i clienti. Mediante la fornitura di quantità ridotte, VOU adempie pienamente a tutti i suoi obblighi di fornitura. VOU non è inoltre tenuta a provvedere alla fornitura di prodotti agrari sostitutivi e non è responsabile di qualsiasi danno arrecato.

Articolo 11 Inadempienza e risoluzione

1. Qualora la Controparte non adempia a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo concluso con VOU o dalla legge, tra i quali l'obbligo di pagamento in tempo utile di cui all'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di vendita, non osservi tali obblighi in misura sufficiente o non nei termini stabiliti, la Controparte è inadempiente senza necessità di costituzione in mora e VOU è autorizzata a sospendere l'esecuzione dell'Accordo e/o a risolvere completamente o in parte l'Accordo e gli Accordi che ne derivano direttamente, senza essere tenuta a pagare un risarcimento danni e fatti salvi gli ulteriori diritti che le competono.
2. Qualora la Controparte sia inadempiente, è tenuta a pagare a VOU gli interessi (commerciali) stabiliti per legge nonché tutte le spese (extra)giurisdizionali che VOU ha ragionevolmente dovuto sostenere al fine di stabilire la responsabilità della Controparte e/o di ottenere il pagamento delle pretese e di quanto rientra nell'ambito dell'articolo 6:96 paragrafo 2 del Codice Civile olandese.
3. In caso di procedura di concordato (temporanea) o fallimento della Controparte, di arresto dell'attività o liquidazione dell'azienda della Controparte, tutti gli Accordi conclusi con la Controparte sono di diritto risolti, salvo il caso in cui VOU notifichi alla Controparte entro un termine ragionevole il prolungamento (di una parte) del/i relativo/i Accordo/i, nel qual caso VOU è autorizzata senza necessità di costituzione in mora a sospendere l'esecuzione del/i relativo/i Accordo/i fino ad una sufficiente garanzia di pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti che competono a VOU.
4. VOU ha il diritto di risolvere l'Accordo qualora si verifichi una causa di forza maggiore permanente per la Controparte. La Controparte si impegna a risarcire tutte le spese sostenute e da sostenere a carico di VOU.
5. Nei casi menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, tutte le pretese avanzate da VOU nei confronti della Controparte sono immediatamente esigibili e la Controparte è tenuta all'immediata restituzione della merce noleggiata o non pagata.
6. La Controparte è tenuta a informare con tempestività VOU qualora si verifichi un sequestro di beni mobili o immobili di proprietà di VOU e in possesso della Controparte nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo.
7. La Controparte, in caso di fallimento o procedura di

concordato, è tenuta a informare subito VOU al riguardo e a sottoporre tempestivamente l'Accordo ad un ufficiale giudiziario, un curatore o un amministratore, menzionando i diritti di proprietà di VOU.

Articolo 12 Imballaggio

- 1.VOU, nell'ambito della fornitura della merce, fa uso di imballaggi. Gli imballaggi includono, tra gli altri, pallet e casse. Qualora VOU addebiti una cauzione, l'imballaggio deve essere reso al prezzo di fattura valido al momento della restituzione (nel caso in cui le operazioni commerciali siano effettuate in una valuta straniera, l'imballaggio viene reso al tasso di conversione in vigore al momento della fornitura). Per la presa in consegna degli imballaggi resi è possibile l'addebito di un rimborso spese forfettario in conformità alla normativa applicabile al riguardo. Su richiesta della Controparte verrà fornita tale normativa.
- 2.Gli imballaggi che la Controparte desidera rendere devono presentare condizioni di pulizia tali da permetterne l'uso senza ulteriori interventi da parte di VOU per il confezionamento di prodotti orticoli da consumare freschi.
- 3.Qualora la resa degli imballaggi abbia luogo mediante mezzi di trasporto propri di VOU, la Controparte è tenuta ad assicurarsi che gli imballaggi siano divisi a seconda della tipologia e pronti al trasporto.
- 4.Imballaggi non forniti da VOU vengono accettati solo nel caso e nella misura in cui VOU preveda i relativi prodotti nel suo assortimento e gli imballaggi siano in buone condizioni.

Articolo 13 Diritti di proprietà industriale e intellettuale

- 1.VOU si riserva espressamente eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi) in relazione ai prodotti da essa forniti.
- 2.Non è consentito alla Controparte violare mediante l'uso dei prodotti forniti da VOU i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi. La Controparte dispensa VOU da eventuali accordi con terzi fondati su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che vengono conclusi con l'ausilio della merce fornita da VOU e che hanno luogo in seguito alla fornitura della merce alla Controparte.

Articolo 14 Ambito normativo

- 1.La relazione giurisdizionale tra VOU e la Controparte è disciplinata dalla legislazione dei Paesi Bassi.
- 2.Le disposizioni della Convenzione di Vienna sono escluse.

Articolo 15 Controversie

- 1.Eventuali controversie relative ad un ordine, un'offerta, una proposta o un Accordo sui quali sono applicabili le presenti Condizioni generali di vendita, inclusi i conflitti in riferimento alle presenti Condizioni generali di vendita, rientrano

esclusivamente nella competenza del Tribunale di Rotterdam, sebbene la scelta del foro non invalidi il diritto di VOU di sottoporre una controversia ad arbitrato o a parere vincolato.

- 2.Le parti, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, possono convenire per iscritto a sottoporre la controversia al giudice competente di un'altra circoscrizione.